

Università degli Studi di Perugia
Centro di Ateneo per la Formazione dei Docenti (C.A.F.Do.)

**Percorsi universitari abilitanti di formazione iniziale degli insegnanti di scuola
secondaria**
A.A. 2024 – 2025

=== FAQ ===
12.03.2025

Indice

1. È consentita la contemporanea iscrizione ai PFI e ad altri corsi universitari? 2
2. È consentita la contemporanea iscrizione ai PFI e ad un corso di dottorato di
ricerca? 2
3. È consentita la contemporanea iscrizione ai PFI e al Corso di Specializzazione per le
Attività di Sostegno? 2
4. È consentita la sospensione del PFI? 2

1. È consentita la contemporanea iscrizione ai PFI e ad altri corsi universitari?

Ai sensi del DM 930/2022 art. 3, non sussiste più il divieto di contemporanea iscrizione purché il corso cui il candidato ai PFI risulti iscritto/a non sia a frequenza obbligatoria. I PFI prevedono l'obbligo di frequenza, pertanto non è possibile avere una contemporanea iscrizione a questi percorsi se l'altro corso a cui il candidato è iscritto sia a frequenza obbligatoria.

2. È consentita la contemporanea iscrizione ai PFI e ad un corso di dottorato di ricerca?

La possibilità di contemporanea iscrizione non è esclusa, ma viene demandata la valutazione del caso di specie al Collegio Docenti del corso di dottorato che verificherà se sussistano le condizioni per l'acquisizione delle conoscenze e delle competenze necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi di ciascun percorso.

3. È consentita la contemporanea iscrizione ai PFI e al Corso di Specializzazione per le Attività di Sostegno?

Non è consentita la contemporanea iscrizione ai PFI e al Corso di Specializzazione per le Attività di Sostegno poiché entrambi i percorsi prevedono frequenza obbligatoria per ciascuna tipologia di attività didattica.

LA FAQ VIENE MODIFICATA DAL DM 270/2025

https://www.unipg.it/files/pagine/1959/contemporanea_frequenza_pfi_sostegnoixciclo_20.03.2025_.pdf

4. È consentita la sospensione del PFI?

Ai sensi del D.M. 156/2025 è consentita la sospensione del PFI e l'eventuale prosecuzione nell'anno accademico successivo, con salvaguardia della parte di formazione già svolta, in caso di comprovate e documentate esigenze.

Si specifica che l'Ateneo non può garantire l'attivazione della classe di abilitazione che si intende sospendere nel successivo anno accademico.